



Roma, 8 settembre 1999

CIRCOLARE N. 129/1999

OGGETTO: LAVORO - APPRENDISTATO - AMMORTIZZATORI SOCIALI - LEGGE 2.8.1999, N.263, SU G.U. N.183 DEL 6.8.1999.

Il Parlamento ha convertito il DL n.214/99 in materia di apprendistato introducendo un nuovo termine per l'esercizio della delega governativa per la riforma degli ammortizzatori sociali.

Apprendistato - Le imprese potranno continuare ad usufruire del regime contributivo previsto per gli apprendisti anche se non adempiono agli obblighi formativi introdotti dalla legge n.196/97.

Sono state infatti confermate le disposizioni in base alle quali l'obbligo di sottoporre gli apprendisti assunti dopo il 19 luglio '98 ad un periodo di formazione extra aziendale non scatta automaticamente, bensì solo nel caso in cui detta formazione sia "proposta formalmente" alle aziende dalle regioni; mancando una proposta in tal senso l'impresa è quindi svincolata da ogni obbligo.

Si rammenta che i contenuti della formazione esterna (della durata minima di 120 ore) sono stati stabiliti dai DD.MM. 8.4.98 e 20.5.99.

Ammortizzatori sociali - È stato prorogato al 30 aprile 2000 (in precedenza 31 dicembre 1999) il termine per l'emanazione dei decreti legislativi per la riforma degli ammortizzatori sociali che, come è noto, in base alla legge n.144/99 dovrà in particolare disciplinare l'estensione degli stessi per via contrattuale a tutti i settori economici (attualmente ne sono destinatarie le imprese inquadrate previdenzialmente nell'industria e poche altre categorie).

- Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 109/99 e 89/99

Allegato uno

G.U. N. 183 DEL 06 08 1999 (FONTE GURITEL).

Testo del decreto-legge 1 luglio 1999, n. 214, coordinato con la legge di conversione 2 agosto 1999, n. 263, recante: "Disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato".

Art. 1.

Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469

1. Al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8. Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo, valutate nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997 per le funzioni e i compiti conferiti, sono trasferite alle regioni, limitatamente all'anno 1999, dal predetto Ministero per il tramite dei propri funzionari delegati, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione dello stesso Ministero ed in relazione ai mesi di effettivo esercizio delle funzioni. A decorrere dall'anno 2000 le risorse da trasferire, come sopra determinate, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa riduzione dei relativi stanziamenti di competenza delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8 -bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio";

b) all'articolo 8, comma 1, le parole: "non oltre il 30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1999 ovvero la diversa da-

ta di entrata in vigore dei singoli provvedimenti di trasferimento di cui all'articolo 7 sempre all'interno di detto termine finale".

Art. 2.

Disposizioni in materia di apprendistato

1. All'articolo 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole da: "trovano applicazione" fino a: "collettivi nazionali di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente";

b) all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", per la dislocazione territoriale della stessa nonché per le comunicazioni da parte delle imprese per consentire all'amministrazione competente l'organizzazione dell'attività formativa esterna".

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.